

saranno sostituite coi titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'articolo 1° dell'allegato F della presente legge, a parità di rendita netta effettiva, non computando a carico della rendita da convertirsi l'aumento d'imposta di ricchezza mobile portato dal presente articolo.

« Le eccezioni e le detrazioni di cui nell'articolo 55 del testo unico approvato con Decreto Reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile stabilito dalle lettere b), c), e d) dell'articolo 54 dello stesso testo unico.

« I contribuenti già iscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d'imposta. »

Rimane ora il solo emendamento dell'onorevole Buttini, che avrebbe la precedenza nel voto, perchè sostitutivo.

Buttini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Buttini. Sono disposto a ritirare il mio emendamento. (*Bravo!*) Lo avevo proposto perchè sull'ingiustizia della tassa del 20 per cento, sono d'accordo con tutti gli oratori, che hanno parlato in quest'Aula; ma nello stesso tempo avevo, come ho, nell'animo mio la convinzione che, prima di richiedere altri sacrifici ai contribuenti, sia necessario sopprimere quello, che per me non è altro che un privilegio ai detentori di rendita, che non è garantito da nessuna disposizione della legge sul Debito pubblico.

Comprendo che nelle presenti condizioni della Camera, nel modo in cui venne proposta e dibattuta una questione, che è di alta giustizia e di alta moralità, il mio emendamento potrebbe forse condurre alla conseguenza di gettare l'equivoco sul voto che la Camera dovrebbe dare. Per questi motivi, predominando in me essenzialmente il concetto che si debba respingere un'imposta che...

Presidente. Ma dica se ritira o mantiene il suo emendamento.

Buttini. ... dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Presidente. Non rimangono dunque che due proposte: quella del Governo formulata nel modo che dianzi ho letto, e quella dell'onorevole Brin. Vi sarebbe anche l'emendamento degli onorevoli Lovito e De Martino.

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Martino. Lo ritiriamo.

Castani Onorato. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Parlerà dopo. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io dovrei dire poche parole alla Camera, prima che essa passi ai voti, se non altro per un fatto personale.

L'onorevole relatore della Commissione dei Quindici fece un appello alla mia prudenza e l'onorevole Brin mi accusò quasi di non aver voluto venire a transazioni. Certo, il mio contegno non poteva esser diverso, convinto come io sono che questa volta, nè la ragione giuridica, nè la ragione economica sono dalla parte dei miei avversari.

Nell'ora in cui siamo, non mi è permesso di svolgere ampiamente quest'argomento. A me basta ricordare la storia, che fu fatta da vari oratori sulla tassa di ricchezza mobile, per convincersi come la proposta del Governo non abbia alcuno dei vizi, che le furono apposti.

Quando, nel 1864, fu stabilita la tassa sui redditi di ricchezza mobile, dalla Sinistra di allora quella legge fu ritenuta un trionfo, e la ragione ne era molto semplice.

Desiderosi che la imposta colpisse ogni rendita, e questo era il concetto fondamentale di quella legge, noi vedevamo entrare nel regime tributario un sistema, che avevamo da gran tempo propugnato. Quelli, che sfuggirono al dovere imposto, furono i possessori della rendita pubblica, perchè la legge del 1864 avendo, come base di accertamento, le dichiarazioni dei contribuenti, tutti quelli che avevano rendita pubblica, non la dichiararono.

Ne venne una reazione e quando, nel 1866, fu costituita la Commissione dei Quindici, che dovette esaminare i provvedimenti finanziari dell'illustre Scialoja, fui io, che proposi il sistema della riscossione per ritenuta, onde impedire le frodi, che i possessori della rendita pubblica facevano allo Stato.

La legge venne alla Camera, e l'articolo 5 dei provvedimenti finanziari, da noi proposto, fu messo ai voti per appello nominale; e dalla lettera A, alla lettera Z, tutta la Sinistra unanime votò il nuovo metodo di riscossione della imposta.

Certo poteva dirsi allora, che costituisse una imposta speciale quell'articolo 5, il quale, se lo voleste, potremmo anche leggere, ma al-